

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELNOVO SOTTO, ASP "OPUS CIVIUM" E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "VILLA GAIA" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 -2022/2023-2023/2024.

L'anno _____ il giorno ___ del mese di _____ presso la sede comunale

TRA

il Comune di, rappresentato da

l'Asp Opus Civium, rappresentata da

E

- la Scuola Materna Parrocchiale " Villa Gaia" rappresentata da Don _____, nato a _____ il _____;
d'ora in poi denominata "soggetto gestore";

PREMESSO CHE:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita", al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, c. 4, lettera c) "interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo";
- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico- didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;
- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000";

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";
- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".
- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa";
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";
- la "Proroga intesa tra Regione, ANCI-Emilia Romagna, UPI-Emilia Romagna, con la Federazione Italiana Scuole Materne dell'Emilia-Romagna (FISM) sottoscritta in data 23 gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d'istruzione;
- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

VISTO, in merito:

il contratto tra il Comune di Castelnovo di Sotto e l'ASP Opus Civium per la gestione dei servizi educativi;

VISTO

lo schema di convenzione predisposto sulla base dello schema di convenzione quadro citato;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Sistema integrato delle Scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato delle scuole d'infanzia comunali, statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione.

La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva di servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.

Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l'acquisizione e il mantenimento da parte dell'Ente Gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale.

2. Le parti convengono sull'opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni alle Scuole d'infanzia afferenti il sistema integrato dei servizi per l'infanzia attraverso la definizione condivisa delle modalità e tempistica di raccolta delle domande di iscrizione in modo congruente con il periodo fissato annualmente dalle Circolari Ministeriali.

3. Le parti, allo scopo di facilitare l'utenza potenziale e razionalizzare i costi del servizio mediante un'offerta integrata, omogenea e uniforme su tutto il territorio comunale, quantificano le domande accoglibili nelle scuole del sistema integrato d'istruzione e valutano in modo congiunto le eventuali liste di attesa; convengono sull'opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali e paritarie presenti sul territorio, concordando le seguenti prassi:

- a) condivisione della predisposizione di informativa integrata di tutte le offerte educative 0-6 anni presenti sul territorio, utilizzando tutti i supporti informativi disponibili (sito web, avvisi, volantini, depliant, ecc...);
- b) condivisione dei moduli di iscrizione alle scuole presenti sul territorio comunale.

ART. 2 - Condizioni di accoglienza.

1. L'Ente Gestore si impegna ad accogliere tutti i bambini in età prescolare secondo le normative vigenti applicate alle scuole dell'infanzia paritarie e nidi d'infanzia, con particolare riferimento alla L.62/2000 e ss.mm, nonché alla L.53/2003, e al D.Lgs 59/2004: Dlgs 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.) e senza discriminazione di sesso, etnia, cultura e religione e privilegiando l'accesso alle bambine ed ai bambini residenti nel Comune.

2. L'Ente Gestore prevede l'inserimento di bambini disabili, nel quadro di intese e di impegni congiunti sia sul piano progettuale che su quello finanziario tra scuola, Comune e Azienda Unità Sanitaria Locale, ed in riferimento a quanto stabilito nell'accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Legge n°104 del 5/02/1992) sottoscritto in ambito provinciale in data 12 dicembre 2012, mentre l'assistenza medico-sanitaria per i bambini iscritti sarà assicurata dai servizi AUSL competenti.

ART. 3 - Partecipazione delle famiglie.

1. L'Ente Gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali. (conformemente a quanto stabilito dalla legge 62/2000).

ART. 4 Contribuzione degli utenti.

1. L'Ente Gestore, perseguendo una logica di solidarietà ed equità contributiva, si impegna ad applicare quote di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie, documentabili anche tramite la compilazione e la presentazione di apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE, nei modelli approvati dalla legislazione vigente.

2. Le quote di contribuzione definite ai sensi del punto 1 dovranno avere fasce contributive non inferiori alla media di quelle deliberate dall'Amministrazione Comunale per i servizi comunali per l'infanzia.

3. Il soggetto gestore si impegna ad introdurre ed aggiornare annualmente/periodicamente la

Carta dei servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

ART. 5 - Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Il soggetto gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

ART. 6 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. Il soggetto gestore:

- si impegna ad adottare le indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000;
- definisce, di concerto con Asp e rende noto agli utenti ed al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.

2. Il soggetto gestore si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm. In particolare, il gestore si impegna:

- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nella D. Lgs n. 626/1994 e ss.mm., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento.

3. Il soggetto gestore si impegna inoltre al rispetto dei requisiti previsti nella "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Num. 1564 del 16/10/2017, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il soggetto gestore concorre al mantenimento ed al consolidamento del sistema integrato dei servizi per l'infanzia raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale.

5. Il soggetto gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art.1 del DLgs n. 59/2004

ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27" e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".

2. Al personale dipendente deve essere applicato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro FISM-Sindacati e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.

ART. 8 – Assicurazione

1. Il soggetto gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART. 9 - Servizi per l'accesso e la frequenza

1. L'iscrizione e l'accesso alla scuola di infanzia paritaria e al nido d'infanzia è garantito a tutti i bambini richiedenti fino alla copertura dei posti disponibili. L'Ente Gestore si impegna ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune.

2. Il soggetto gestore in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 10 - Coordinamenti pedagogici

1. Il soggetto gestore riconosce l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali; pertanto si impegna a sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti ed in particolare con il coordinamento pedagogico sovracomunale, e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

2. Il soggetto gestore:

- si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.
- si impegna a garantire la partecipazione attiva ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d'infanzia da concordare in ambito provinciale

ART. 11 - Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. Il soggetto gestore:

- assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.
- si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L.R. 19/2016 e successive modificazioni e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.
- si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2. L'Ente Gestore e ASP si impegnano ad organizzare almeno 2 incontri per ogni anno scolastico tra le pedagogiste e una rappresentanza delle insegnanti, allo scopo di condividere le progettazioni in corso nelle

diverse sezioni e individuare eventuali percorsi comuni che potranno coinvolgere famiglie, bambini, o insegnanti (in questo caso anche mediante percorsi formativi).

ART. 12 - Istituzione della Commissione tecnica paritetica

1. Il Comune istituisce, in accordo con l'Ente gestore, una Commissione tecnica paritetica per:
 - verificare l'applicazione della convenzione stessa;
 - garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà dei servizi educativi per l'infanzia;
 - assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi;
 - studiare e attuare le modalità di informazione, nei riguardi delle famiglie, sui contenuti della presente convenzione;
 - proporre iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
 - avanzare proposte sulla modalità di rinnovo della convenzione.

2. La Commissione, si riunisce almeno 1 volta l'anno ed è convocata dal Comune, anche su richiesta del Soggetto gestore.

3. Tale Commissione tecnica paritetica è composta da:
 - Sindaco (o suo delegato);
 - Presidenti (o legali rappresentanti) delle scuole convenzionate;
 - Responsabile servizi educativi di Asp (o suo delegato) che funge anche da segretario;
 - Referente Fism;
 - Responsabile Settore Scuola del Comune (o suo delegato)
 - Coordinatrice interna Scuola Parrocchiale

Possono inoltre essere invitate, in relazione all'argomento trattato, le coordinatrici pedagogiche dei servizi 0-6 anni del territorio.

ART. 13 - Impegni dell'Ente Locale.

1. L'Ente Locale, nel quadro delle politiche di governo complessive del sistema scolastico a livello locale, si impegna:
 - A) a sostenere finanziariamente il soggetto gestore stanziando nel proprio bilancio un contributo annuo di sostegno al funzionamento per numero 3 sezioni di scuola d'infanzia e una sezione di nido con un numero di residenti complessivo fino a 50 per un totale di euro 80.000,00.
 - B) ad erogare al soggetto gestore quota parte dei contributi del Fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione, previsti con il D.Lgs. 13 aprile del 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", in relazione alla programmazione e alle indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - C) ad erogare quota parte dei contributi regionali previsti ogni anno per la qualificazione dei servizi 0/3 compresi quelli stanziati con la misura "Al nido con la Regione";

2. L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative promosse ed organizzate per gli utenti delle altre scuole.

ART. 14 - Modalità di erogazione dei contributi di cui all'art.13.

1. Il contributo annuo di cui al precedente articolo verrà erogato da Asp Opus Civium in tre rate e precisamente:
 - 1° rata, pari al 50% - entro il 30 novembre dell'a.e. di riferimento;
 - 2° rata, pari al 35% - entro il 31 marzo dell'anno successivo.

- 3° rata, pari al 15% - entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2. Nel caso in cui il numero dei bambini residenti iscritti risulti inferiore a 45, il contributo sarà ridotto di 700 euro annui per ogni iscritto in meno.
- 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'ente gestore dovrà trasmettere gli elenchi dei bambini iscritti al Nido e alla Scuola con precisata data di nascita e Comune di residenza, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di detto elenco.

In caso di utile risultante dal bilancio d'esercizio del bilancio dell'ente gestore per l'anno di riferimento, lo stesso ente gestore deve dimostrarne la derivazione senza l'utilizzo del contributo dell'Amministrazione.

4. Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% di cui all'art.28, 2° comma del D.P.R.600/73, il responsabile legale dell'Ente gestore, firmatario della presente convenzione, dichiara che i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti per il perseguimento di attività istituzionali, che assumono carattere di commercialità, ai sensi dell'art.108, comma 2 bis del DPR 917/86.

ART.15 – Inserimento ed integrazione di bambini diversamente abili

1. Il soggetto gestore, il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini diversamente abili, individueranno forme specifiche di collaborazione per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm, delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.
2. La richiesta, con allegata certificazione dell'ASL, dovrà pervenire ad ASP entro il mese di luglio di ogni anno, per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa; le richieste che dovessero arrivare successivamente (per nuove iscrizioni) saranno comunque prese in considerazione compatibilmente alle risorse disponibili.
3. L'intervento di tipo educativo-assistenziale sarà definito negli aspetti organizzativi dall'Amministrazione, all'inizio di ogni anno scolastico e/o all'ingresso del bambino diversamente abile durante l'anno, in relazione al numero e alla gravità dei bambini residenti in situazione di disabilità certificata presentate dalla scuola, le parti converranno l'attivazione dell'intervento o attraverso l'erogazione diretta del servizio o mediante il trasferimento di contributi economici pari al costo dell'insegnante di sostegno. La quantificazione delle ore settimanali assegnate terrà conto:
 - della diagnosi funzionale stilata dai competenti servizi dell'AUSL;
 - dell'organizzazione del contesto educativo previsto per l'anno scolastico (ad esempio: composizione del gruppo classe, eventuale riduzione del "tempo scuola" in accordo con la famiglia).

ART. 16 – Informazione, documentazione e rendicontazione.

1. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Ente Locale entro il 31 ottobre, per tutto il periodo di durata della convenzione, le modalità organizzative del servizio deducibili dalla Carta informativa allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, nonché copia della Progettazione annuale.
2. Il soggetto gestore trasmette copia del Bilancio Consuntivo e relativa relazione successivamente alla sua approvazione.
3. Il soggetto gestore si impegna a rendicontare l'utilizzo del Fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione e altri Fondi Regionali trasferiti ai sensi del precedente articolo 13, comma 1 lettere b) e c), secondo le modalità richieste dalla Regione o da altri Enti eroganti i contributi.

ART.17 – Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto Gestore si impegna al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale.

ART. 18 - Verifiche e decadenza

1. Il soggetto gestore favorisce tutte quelle forme di verifica e controllo che i sottoscrittori della Convenzione riterranno opportuno attivare attraverso i propri uffici per valutare la corretta applicazione della convenzione ed il rispetto degli obblighi assunti anche per un opportuno scambio di informazioni, pareri e valutazioni sulla realtà educativa 0/6 anni del territorio e per una efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

2. Il Comune si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

ART. 19 - Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni scolastici, ovvero dall'a.e. 2021/2022 e sino al a.e. 2023/2024 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa adozione di apposito atto.

2. Resta inteso che qualora le vigenti disposizioni in materia, su cui si fonda la presente Convenzione, fossero nel frattempo modificate da apposita legge, il Comune si riserva di rivedere ed eventualmente revocare la presente Convenzione. Analogamente possono essere ridotti e/o aumentati i contributi previsti, in caso di entrata in vigore di disposizioni normative che riducano o aumentino le potenzialità di spesa del Comune, a decorrere dall'anno finanziario dal quale tali disposizioni entrano in vigore.

ART.20 – Norme finali

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano ad istituire un tavolo di confronto volto ad analizzare i mutamenti anagrafici e le esigenze emergenti nella fascia più giovane della popolazione. In particolare si impegnano ad analizzare le possibili ricadute sui servizi oggetto della convenzione e a condividere eventuali proposte utili a soddisfare i bisogni del territorio.

Castelnovo di Sotto, _____

Per Il Comune

Per il soggetto gestore della scuola dell'infanzia e nido "Villa Gaia"

Per l'Asp Opus Civium

-Ad Asp "Opus Civium"
All'Assessore alla SCUOLA
Comune di Castelnovo di Sotto (RE)

Oggetto: CARTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "VILLA GAIA"

Io sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ e residente a _____

in Via _____ Telefono _____

Codice Fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della Scuola Materna Parrocchiale "VILLA GAIA", al fine di fornire al Comune di Castelnovo di Sotto un adeguato **quadro conoscitivo dell'anno scolastico appena iniziato** e dei **dati finanziari dell'ultimo anno solare concluso**, con particolare riferimento all'utilizzo dei contributi erogati ai sensi della vigente Convenzione con il Comune

COMUNICO

I seguenti dati relativi all'anno scolastico _____,

1) Cognome e Nome del gestore dell'istituzione

2) Residenza gestore

3) n° Codice Fiscale

4) Indirizzo Istituzione

5) Anno di nascita istituzione

6) Numero di telefono Istituzione

7) Estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Provveditorato agli Studi

8) Numero delle sezioni (allegare elenco nominativi dei bimbi iscritti divisi per sezione)

9) Numero insegnanti (distinguere a seconda della condizione e specificare contratto di lavoro)

Religiosi _____

Laici _____

10) Numero ausiliari (distinguere a seconda della condizione e specificare contratto di lavoro)

Religiosi _____

Laici _____

11) L'istituzione si avvale di Consiglio di Amministrazione? (specificare brevemente funzioni, e nominativi dei membri)

12) Quali organi di gestione didattico-educativa funzionano nella scuola? (specificare quali ed indicare di quali problemi si sono interessati nel corso dell'anno scolastico)

13) Sistema tariffario applicato _____

14) Organizzazione del servizio di ristorazione (es. cucina interna/appalto); allegare i menu vistati dal competente servizio ASL

15) Calendario scolastico annuale: Data di inizio e di fine servizio per i bambini

Periodi di chiusura del servizio per vacanze nel corso dell'anno scolastico:

dal _____ al _____

dal _____ al _____

Il servizio funziona al sabato?

16) Orario del funzionamento del servizio

17) Tempi e modi di iscrizione dei bambini nella scuola (le iscrizioni si considerano concluse a dicembre o si protraggono per tutto l'anno scolastico?)

18) La scuola organizza autonomamente corsi di aggiornamento per gli insegnanti (o usufruisce di corsi organizzati da altri)

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali e della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito dell'effettuazione dei controlli, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del citato DPR

→ CHE I DATI SOPRA CITATI CORRISPONDONO A VERITA'

INFORMATIVA (ai sensi dell'art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196)

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un'attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che i Responsabili e titolari del trattamento sono i responsabili e rappresentanti legali degli Uffici destinatari dei dati in oggetto e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Castelnovo di Sotto (RE) li _____

N.B. Ai fini dell'autentica, sottoscrivere in presenza del ricevente addetto o sottoscrivere e allegare copia di un documento di identità

L'ADDETTO/A DELL'UFFICIO RICEVENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SCUOLA

N.B. I DATI DI CUI AL PRESENTE MODELLO DEVONO ESSERE CONSEGNATI ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO